

sospensione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5808 del 23/03/2015

Controversia possessoria proposta dall'erede legittimo nei confronti dell'erede testamentario per la restituzione di beni ereditari - Pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. della controversia relativa alla falsità del testamento - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5808 del 23/03/2015

In tema di sospensione del processo, non è ravvisabile alcun vincolo di pregiudizialità, agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ., tra la causa possessoria promossa da colui che, in qualità di erede legittimo, sia subentrato nel possesso dell'intero compendio, nei confronti dell'unico erede per testamento, il quale rifiuti la restituzione dei beni ereditari, e la causa, tra le stesse parti, volta a fare valere la falsità del predetto titolo testamentario, atteso che l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5808 del 23/03/2015